



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

Via Marconi 27 25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Ufficio: 030-8984318 – Fax. 030-8984330

Prot.n.: 23232-01.06

Villa Carcina, 16.12.2010

ORDINANZA SINDACALE N. 65

OGGETTO: orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio

IL SINDACO

VISTI l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO gli art. 11 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

AI SENSI della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;

SENTITO il parere delle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

IN SOSTITUZIONE della precedente ordinanza sindacale n. 62 del 14.12.2009 di fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio

DISPONE

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel Comune sono così determinati:

ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fermo restando il limite massimo delle tredici ore giornaliere, può:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 5 e le ore 24;
- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino.

ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

ART. 3 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- a) 1° gennaio
- b) Pasqua
- c) 25 aprile
- d) 1° maggio
- e) 15 agosto
- f) 25 dicembre pomeriggio
- g) 26 dicembre

Nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate coincidenti col sabato la stessa sarà aggiuntiva rispetto a quelle previste dal successivo art. 4; nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate non coincidenti col sabato la stessa dovrà essere computata tra quelle previste dal successivo art. 4.2. lettera d).

ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

4.1. - ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico **in tutte le giornate domenicali e festive** nell'intero anno solare nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

4.2 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate:

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) nell'ultima domenica di novembre (l'esercente interessato all'apertura nell'ultima domenica di maggio o di agosto dovrà darne comunicazione scritta al Comune e dovrà contestualmente rinunciare all'apertura del 27 novembre 2011) ;
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d) in ulteriori 5 giornate domenicali o festive individuate come segue:

giovedì 6 gennaio
domenica 17 aprile
domenica 8 maggio
domenica 11 settembre
domenica 30 ottobre

Tali aperture sono consentite nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

ART. 5 - ATTIVITA' MISTE

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Qualora l'azienda svolga promiscuamente la vendita al minuto di generi soggetti ad autorizzazione commerciale e una o più delle attività soggette a specifica normativa in materia di turnazione di orari elencate di seguito, nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura dei negozi deve sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazione commerciale. Tali attività sono: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e riviste, vendita di carburanti, farmacie, agenzie dell'enalotto, rivendita di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea.

ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:

- f) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;
- g) gli artigiani e gli industriali che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;
- h) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche;
- i) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- j) le vendite effettuate:
 - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
 - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
 - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
 - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
 - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE

Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:

1. gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle “particolari attività di vendita” citate nel precedente art. 6;
2. le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
3. i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
4. gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio.

ART. 8 - PANIFICATORI

Gli esercizi commerciali autorizzati alla panificazione possono anticipare l'orario di apertura alle ore 6.00.

Di norma non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, salvo nelle seguenti giornate:

2 e 6 gennaio

nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre (chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3).

In occasione di due festività consecutive, i panificatori sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della prima festività.

Nel caso di tre festività consecutive, il giorno in cui è consentita la predetta apertura sarà fissato di volta in volta dal Sindaco.

ART. 9 - CARTELLO ORARIO

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 10 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale 6/2010, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione della violazione di cui al precedente comma, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di orario giornaliero delle attività (di cui al precedente art. 1), di orari per la vendita di pane (di cui al precedente art. 8) e di esposizione del cartello orario (di cui all'art. 9) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro

200,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le medie strutture di vendita e da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita

Ogni altra violazione alla normativa sugli orari non prevista dai precedenti commi è punita, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3099,00 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dal 01.01.2011 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

IL SINDACO
Giraudini Arch. Gianmaria